ART. 8 – DECADENZA DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI.

Il diritto alle prestazioni degli enti bilaterali Cadiprof/Ebipro, oltre al caso di sospensione di cui al precedente art. 7, si estingue:

- a. Per cessazione del rapporto di lavoro
- b. Per decesso
- c. Per aspettativa non retribuita
- d. A fronte della comunicazione del versamento dell'elemento aggiuntivo alla retribuzione, non assorbibile, previsto dall'art. 13, VIII co., del CCNL, con allegazione della prima busta paga del dipendente in cui risulta inserito il suddetto elemento.

Al verificarsi di uno dei casi sopra indicati, il diritto alle prestazioni per i lavoratori ed il relativo onere contributivo per il datore di lavoro cessano dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza se la comunicazione è effettuata entro 15 giorni dalla causa di cessazione. Diversamente, ferma restando la cessazione delle prestazioni dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui si verifica la causa di decadenza, l'obbligo di versamento del contributo di cui al precedente art. 5 cessa dal 1º giorno del mese successivo a quello in cui avviene la comunicazione.

Nel caso sub b), il diritto al rimborso di eventuali prestazioni effettuate prima del decesso è trasmesso agli eredi del dipendente deceduto.

Nel caso sub c), in deroga a quanto previsto dal precedente art. 3, al termine dell'aspettativa e dunque al momento del reintegro nel posto di lavoro, le prestazioni sono riattivate dal primo giorno del mese successivo all'avvenuta comunicazione del reintegro stesso: il contributo unificato è in tal caso dovuto con decorrenza dal mese in cui ha termine l'aspettativa non retribuita.

In nessun caso è da considerarsi aspettativa non retribuita il periodo di astensione, sia obbligatoria che facoltativa, per maternità.

